

STATUTO

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ATESSA CH CONTRADA
MONTECALVO 3

Numero REA: CH - 84250

Codice fiscale: 01378020695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B "

All'atto N° 11868 della Raccolta.



-----STATUTO della "FUTURA Società cooperativa sociale"-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel
comune di Atesa la Società cooperativa denominata "FUTURA
Società cooperativa sociale".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-
sentanze anche altrove.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 17 maggio 2086 e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,
non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integra-
zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito
mutualistico e solidaristico.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata
ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione

in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
soci lavoratori.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi.-----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-
cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-
cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione
vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-
zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello
scopo sociale.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-
ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci
come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto
diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e
Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o
educative: -----
a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi a fa-
vore degli anziani, degli handicappati, fisici e psichici e
invalidi, dei tossicodipendenti, ragazze madri, ex carcerati,
degli emarginati ed immigrati, nonché dei minori, compresa l'
infanzia, e di tutti coloro che, in genere ,abbiano bisogno

di assistenza e protezione;-----

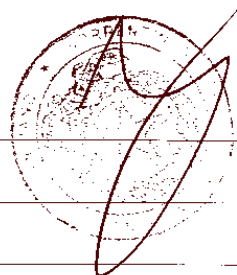
b) organizzazione e svolgimento a favore dei soggetti di cui sopra di servizi di assistenza, riabilitazione, prevenzione, cura e sostegno in genere in qualsiasi forma, comprese attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte esclusivamente ai propri soci ed ai propri dipendenti, assistenza educativa e simili;-----

c) servizi socio-sanitari, culturali e ricreativi in genere, ogni altra attività di tempo libero riferiti ai soggetti elencati al punto "a" del presente articolo;-----

d) la realizzazione, gestione e le prestazioni di servizi per la realizzazione e gestione di centri sociali, case di riposo, ricoveri per autosufficienti e non, e ogni attività avente finalità di integrazione e sostegno sociale, culturale, organizzativo e funzionale della giornata e del tempo libero rivolto agli anziani e più in generale alle fasce deboli della popolazione.-----

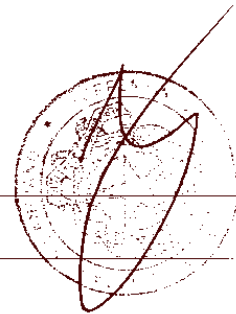
e) per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o complementare sia in proprio che per conto terzi, compresi Enti pubblici, assumendo e concedendo appalti, incarichi, mandati di qualunque tipo e genere con persone fisiche e/o giuridiche e con Enti Pubblici e/o privati.-----

Potrà, inoltre, la Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione:-----



	1. aderire e partecipare a organismi, enti, imprese e con-
	sorzi, nonché ad iniziative - anche con oblazioni e interventi
	finanziari - conformi al proprio scopo sociale o comunque
	affini o complementari ad esso o dirette al rafforzamento
	della cooperazione in genere;-----
	2. intraprendere tutte quelle attività dirette alla informa-
	zione, formazione e aggiornamento per la qualificazione ed il
	miglioramento professionale dei soci e dei dipendenti;-----
	3. assumere iniziative in forma mutualistica per l'assistenza
	sanitaria, ricreativa, culturale, e finanziaria a favore dei
	soci e delle loro famiglie allo scopo di diffondere e raf-
	forzare tra i soci stessi i principi del mutuo aiuto ed i
	legami di solidarietà;-----
	4. concedere avalli anche cambiari, fideiussioni od altre
	garanzie per facilitare la possibilità di ottenere credito da
	parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisca, so-
	cietà partecipate, o di altre Cooperative con fini mutuali-
	stici.-----
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-
	scrizione in appositi albi o elenchi.-----
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel

presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste
disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti
locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-
luppo della cooperazione.



La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-
riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-
ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere
obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere par-
tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e
non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-
golamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.

	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :-----
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti : -----
	diploma di primo e secondo grado, diploma di laurea e, in genere, tutti i soggetti con qualifiche o requisiti idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale, che abbiano piena capacità giuridica e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società. -----
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, ai quali sarà eventualmente corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci cooperatori, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di primo e secondo grado, diploma di laurea e, in genere, tutti i soggetti con qualifiche o requisiti idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale, che abbiano piena capacità giuridica e non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società.-----
	Il rapporto dei soci cooperatori volontari con la Cooperativa sociale è disciplinato dalla su indicata legge n.381/1991 e da

altre norme che dovessero essere emanate.-----

d) soci sovventori di cui ai successivi articoli del presente statuto. -----

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che svolgono attività attinenti con l'oggetto sociale.-----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.---

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;



b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque
l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti
nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo
inserimento nell'impresa;-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-
ministrativo anche prima della scadenza del periodo di for-
mazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-
nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto
di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-
cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai

soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore
deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura
dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
soci lavoratori.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-
l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:-----

a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
nascita;-----	
b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----	
c)i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
chiede di essere iscritto;-----	
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
limiti di legge;-----	
e)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali;-----	
f)la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti del	
presente statuto.-----	
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone	
fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
informazioni:-----	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
la sede legale;-----	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
domanda;-----	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
e l'attività economica svolta; lo stesso in tale sede fissa la
data di decorrenza dell'ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al
l'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,
sul libro dei soci

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-
nicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di
decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

L'Organo amministrativo:

	• del capitale sottoscritto;-----
	• della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
	• del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo
	amministrativo;-----
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domi-
	cilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
	Cooperativa.-----
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-
	glio o per causa di morte, se trattasi di persona giuri-
	dica anche per dichiarazione di fallimento.-----
	Art. 10 (Recesso del socio) -----
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-
	cio:-----
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-
	gimento degli scopi sociali;-----
	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la co-
	operativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con

diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora
incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di
lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-
lamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di
socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato
presso la cooperativa;-----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che
ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibera-
zioni adottate dagli organi sociali;-----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-
coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un
termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministra-
tivo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore
delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla
Società a qualsiasi titolo;-----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese
private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del-
l'Organo amministrativo.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il
rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o
causa.-----



Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 31, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,

limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.---

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON

-----PARTECIPATIVI-----

ART. 16 (Emissione di strumenti finanziari)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.-----

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti. -----

ART. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)-----

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o

crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili

del valore di € ... (da 25 a 500) ciascuna. -----

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del

capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la quali-

fica di socio finanziatore. -----

**ART. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori
di strumenti finanziari)**-----

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto

di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al nu-

mero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dal-

l'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. -----

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti

di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono

esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei

soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'inci-

denza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di

strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore,

applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto

tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge

ed il numero di voti da essi portato.-----

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi

sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione

dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli,

fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514

	C.C..-----
	In ogni caso, la remunerazione delle azioni sottoscritte dai
	soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può es-
	sere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C.. -----
	I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di
	voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più
	di un terzo degli Amministratori.-----
	ART. 19 (Trasferibilità dei titoli)-----
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordi-
	naria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei posses-
	sori di strumenti finanziari partecipativi possono essere
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo am-
	ministrativo.-----
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della co-
	municazione.-----
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,
	il socio potrà vendere a chiunque.-----
	ART. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)-----
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori
	di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso

spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2.

Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 24 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci

cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.-----

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo.-----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità
previste per i soci cooperatori.-----

-----TITOLO VI-----

-----AZIONI DI PARTECIPAZIONE-----

Art. 26 (Azioni di partecipazione cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto sta-
bilito dall'art. 5 della legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partici-
pazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,
prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione
degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse
per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-
serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dal-
l'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero
delle Attività Produttive.-----



Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte,

in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori
dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-
tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-
borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore
nominale.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite
non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di
partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita
che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-----

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di
partecipazione cooperativa, determina:-----

• l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti
sopra indicati;-----

• la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali
approvati dall'Assemblea;-----

• i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di
partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle
azioni eventualmente rimaste inoprate.-----

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti ri-
spetto a quella dei soci cooperatori.-----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono

obbligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Art. 27 (Assemblea speciale)-----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

Art. 28 (Recesso)-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-

ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo
di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di
emissione delle azioni medesime.-----

-----TITOLO VII-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 29 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-
sentati da azioni del valore nominale di €. 258,23. Il valore

complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può
essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partici-
pazione cooperativa;-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'art. 31 e con il valore delle azioni eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci
deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) dal fondo tassa di ammissione la cui misura è stabilita,
per i soci lavoratori e per i soci volontari, dal Consiglio di

	Amministrazione;-----	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.-----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.-----	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla	
	presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) -----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, con-	
	trofirmate per conferma e accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.-----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	



dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-
venire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-
sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al
Collegio arbitrale.-----

Art. 31 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre
di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

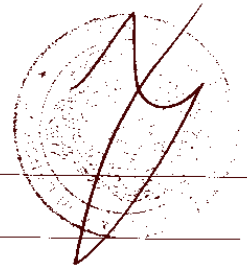
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga
redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-
colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-
zione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera



sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di obbligazioni;-----
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VIII-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 33 (Organi)-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;-----
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.-----

Art. 34 (Assemblee)-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi:-----

- a) o mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., fax, e-mail, ecc.) inviato 8 giorni prima del-----

l'adunanza;-----

b) o mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Cronaca
Locale" almeno 15 giorni prima dell'adunanza;-----

l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella
sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-
gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se
nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-
cientemente informato.-----

Art. 35 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'Assemblea ordinaria:-----

1) approva il bilancio e destina gli utili;-----

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci
sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al
precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i con-
ferimenti;-----

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione
cooperativa;-----

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei pos-
sessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di

attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali

sono state emesse le azioni medesime; -----

5) procede alla nomina degli Amministratori;-----

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente

del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato

al controllo contabile;-----

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli

Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al con-

trollo contabile;-----

8) approva i regolamenti interni;-----

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci.-----

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati

all'art. 31.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano

almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-

gano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli

Amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della

richiesta.-----



La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 37 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 38 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuri-
diche potranno avere un massimo di 5 voti come appresso spe-
cificato:

2 voti per conferimenti non inferiori a Euro 20.000

3 voti per conferimenti non inferiori a Euro 30.000

4 voti per conferimenti non inferiori a Euro 50.000

5 voti per conferimenti non inferiori a Euro 80.000

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, se-
condo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-
tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-
ministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo

grado o dagli affini entro il secondo che collaborano al-
l'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco.

Art. 39 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 40 (Organo Amministrativo)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 41 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 42 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.---

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

Art. 45 (Rappresentanza)-----

Il presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.-----

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institutori e Procuratori speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 46 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 47 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di



controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 48 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua

accettazione espressa è condizione di proponibilità della

domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 49 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 25.000

(venticinquemila). Ai fini della determinazione del valore

della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,

osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice

di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori

commercialisti della circoscrizione in cui ha sede la società.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto

dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto

dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-

zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto

termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.

35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza



del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o
al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-
sano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 50 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale
causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci
presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-
l'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-
nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 52 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine:-----

•a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di
azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore
nominale, eventualmente rivalutato;-----

•a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
31, lett. c);-----

•al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 53 (Regolamenti)-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-
terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa
vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare
il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i rego-
lamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea
con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

Art. 54 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-
listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 55 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: RITA STANISCIA-NOTAIO GIUSEPPE SORRENTINI.

